

Assoluzione con formule meramente processuali: non spetta il rimborso spese al dipendente locale

Scritto da Interdata Cuzzola | 30/10/2024

Requisito necessario per procedere al rimborso delle spese legali è costituito dalla sussistenza di una sentenza di assoluzione (cfr. art. 86, comma 5, TUEL, art. 3, c. 2-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 639) ovvero di definitivo proscioglimento nel merito (art. 10 bis della l.n. 248/2005), ovvero di una sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità (art. 18, comma 1, del d.l. 25/3/1997, n. 67).

In modo ancora più chiaro, l'art. 31 c.g.c. richiede una *"sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave"*.

A fronte del chiaro tenore letterale delle diverse normative intervenute nel tempo, la giurisprudenza ordinaria e contabile non ha mai riconosciuto il rimborso delle spese legali nel caso di proscioglimento con formule meramente processuali (ad esempio: per amnistia, prescrizione, rimessione querela) e non liberatorie: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giuris. Campania, nella sent. n. 509/2024, depositata lo scorso 14 ottobre.

La Corte dei conti, SS.RR., con sent. n. 3 del 27 giugno 2008, ha affermato che *"In applicazione dell'art. 10 bis comma 10 del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dell'azione di responsabilità il rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle spese per onorari e diritti di difesa e non sussiste nemmeno, per conseguenza, l'obbligo del giudice contabile di liquidare le spese stesse"*.